CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO



TORINO
22-23 NOVEMBRE 2024

12ª GIORNATA NAZIONALE DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE: SCENARI FUTURI DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

Evento organizzato con la collaborazione della:

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Proposte per l'accordo Stato Regioni sulla Formazione

Rita Amelia Grunspan

Componente GdL Sicurezza Lavoro e Prevenzione Incendi
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Parte I Punti 1.2 e 1.3 - Soggetti Formatori

Integrazione

1.4 Elenco Nazionale dei Soggetti Formatori

Ai sensi del presente Accordo è istituito l'"***Elenco Nazionale dei Soggetti Formatori***" contenente i soggetti formatori che in aggiunta a quelli di cui al punto 1.1 (soggetti formatori istituzionali), potranno svolgere attività formativa ai sensi del presente Accordo. A tal fine viene istituita una Commissione Nazionale composta da... che verifica il possesso di specifici requisiti (da individuare...) e inserisce i soggetti formatori in una apposita piattaforma informatica.

Parte I Punti 1.2 e 1.3 - Soggetti Formatori “accreditati” e Organismi paritetici, associazioni sindacali e datoriali

Necessità di fare chiarezza sulla regolarità dei soggetti formatori, viste le evidenti criticità riscontrate nel mercato della formazione in materia di Sicurezza sul lavoro. Necessità di predisporre un Elenco Nazionale di Soggetti formatori nel quale inserire i *soggetti formatori accreditati* e gli organismi paritetici e associazioni sindacali .

Per far parte di tale elenco bisogna possedere requisiti che devono essere opportunamente individuati a livello nazionale anche per superare le attuali disomogeneità tra le diverse Regioni.

Parte I punti 3.1b e 3.1c - Organizzazione dei corsi

- ORGANIZZAZIONE DEI CORSI Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà: a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6; b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning; c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi);
- **Proposta**
- b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning **e per i corsi di cui all'allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.**
- **Motivazione**
- il rapporto 1 a 60 previsto nelle modalità di svolgimento dell'All. XIV *non aveva evidenziato particolari criticità per le parti teoriche dei corsi per coordinatori*

Parte I punti 3.1b e 3.1c - Organizzazione dei corsi

- ORGANIZZAZIONE DEI CORSI Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà: a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6; b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning; c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi);

- **Proposta**
- c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di 1 a **6** (almeno 1 docente ogni **6** allievi).
- **Motivazione**
- il rapporto 1 a 6 previsto per le parti formative pratiche da alcuni precedenti ASR non aveva evidenziato particolari criticità

Parte I punto 5, 5a, 5c - Attestazioni

- Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi: a) denominazione del soggetto formatore; b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale); c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata; d) modalità di erogazione del corso; e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale; f) data e luogo.
- **Proposta**
- Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore **(entro e non oltre 60 giorni a partire dalla data della conclusione di ciascun corso**) un attestato – unico per ciascun corso - e contenente <omissis>:
- Vista l'importanza dell'attestato, occorre introdurre un limite temporale per il rilascio

Parte I punto 5, 5a, 5c - Attestazioni

- Indicazione del soggetto formatore: **per i soggetti accreditati, indicare i dati dell'accreditamento (numero/i e regione/i dell'accreditamento), per gli organismi paritetici e le associazioni sindacali, indicare il repertorio previsto dal comma 1 bis dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008**
- Tali dati sono fondamentali sia per i Datori di Lavoro, sia per gli Enti di controllo
- Modalità di erogazione del corso **(presenza fisica, video conferenza sincrona, e-learning, modalità mista) e delle verifiche (ove previste)**
- Tali dati sono fondamentali sia per i Datori di Lavoro, sia per gli Enti di controllo
- **Articolazione dei contenuti e durata dei singoli argomenti del corso (qualora non siano già definiti dalla normativa)**
- Tali dati sono fondamentali sia per i Datori di Lavoro,sia per gli Enti di controllo (esempio corsi di Aggiornamento sicurezza e di Formazione Specifica)
- **Periodo di svolgimento**
- Tale dato potrebbe essere utile per esempio per determinare la scadenza per un eventuale aggiornamento del corso

Parte II punto 2 - Datore di Lavoro R.S.P.P.

- Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3.

- Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3**, purché in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 della Parte I del presente Accordo.**

- La modifica suggerita serve per **rendere questo punto conforme a quanto già oggi previsto dal DI Decreto Interministeriale 6 marzo 2013** secondo il quale (Art.4 comma2) anche il datore di lavoro in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 può svolgere direttamente l'attività formativa solo se in possesso di uno dei criteri previsti nell'Allegato del decreto stesso.

Parte II punto 2.1 - Formazione Specifica

- La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
- In linea generale, la formazione specifica deve avere durata minima di 6 ore. Gli argomenti, i contenuti e la durata devono comunque essere adeguati all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi.
- I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.

Parte II punto 2.1 - Formazione Specifica

- La formazione specifica deve essere riferita ai rischi **propri del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda ed a quelli** individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
- In linea generale, la formazione specifica deve avere durata minima di 6 ore. Gli argomenti, i contenuti e la durata devono comunque essere adeguati all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi.
- I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.
- **La formazione specifica dei lavoratori è divisa in:**
- **- Formazione Specifica di Comparto: formazione specifica relativa ai rischi propri del settore o del comparto produttivo dell'azienda (macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO 2002-2007) di durata minima 6 ore.**

Parte II punto 2.1 - Formazione Specifica

Formazione Specifica Aziendale: formazione specifica sui rischi specifici a cui è soggetto il lavoratore all'interno dell'azienda di appartenenza durante le proprie attività lavorative conformemente alla valutazione dei rischi aziendale del datore di lavoro ed alle prevenzioni e protezioni previste. Gli argomenti, i contenuti e la durata della formazione specifica aziendale sono definiti dal datore di lavoro, su proposta del RSPP e sentito il parere di medico competente e RLS/RLST, e tenuti dal datore di lavoro come informazione documentata.

- **Per i lavoratori che svolgono le proprie attività in locali ufficio senza mai accedere, nemmeno occasionalmente, a locali produttivi diversi da locali uffici, o simili, la formazione specifica minima può essere la sola formazione di comparto "uffici" con una durata minima di 4 ore.**
- **Sarà comunque compito del datore di lavoro valutare la sufficienza di tale percorso nella propria azienda.**
- **L'articolo 37 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008 parla di "*rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda*".**
- Questo punto è diventato nella bozza di accordo al punto 2.1 della parte II dentro OBIETTIVI lettera d :" ... i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro"

Parte II punto 2.1 - Formazione Specifica

- Tale differenza di parole fa si che si passi da una formazione sulla sicurezza di comparto (e quindi che il lavoratore si porta dietro da un'azienda all'altra- come accade oggi - purché nello stesso comparto) alla formazione specifica sulla sola valutazione del Datore di lavoro (e quindi una formazione non più "usabile" per le aziende del comparto).
- Tutto questo è rinforzato dai contenuti della formazione specifica che "deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo."
- Ancora, per la bozza di Accordo, durata e contenuti della formazione specifica devono essere adeguati all'effettiva mansione svolta dal lavoratore ed agli esiti della valutazione dei rischi.
- Al fine di rispondere alle richieste dell'Art. 37 sopra ricordate e di mantenere anche nel nuovo accordo la validità della formazione pregressa tra aziende dello stesso comparto, si propone di dividere la formazione del lavoratore in:

Parte II punto 2.1 - Formazione Specifica

-- formazione generale come già indicata nell'attuale bozza;

- formazione specifica di comparto di minimo 6 ore e finalizzata a quanto richiesto dall'art. 37 comma 2 lettera b e che resta valida per tutte le aziende del comparto di riferimento;

- formazione specifica aziendale dipendente dalla mansione effettivamente svolta dal lavoratore e dalla valutazione dei rischi del datore di lavoro.

L'inserimento esplicito del coinvolgimento del RSPP nella scelta dei contenuti e tempi della formazione specifica aziendale è in linea con i dettami dell'Art.33 c.1 lettera d del D.Lgs.81/2008 secondo cui uno dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione è "*proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori*".

Parte II punto 3 - Corso Datore di Lavoro

Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Il corso di formazione per datore di lavoro ha i seguenti obiettivi:

a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;

b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;

c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;

d) far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;

e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione.

Parte II punto 3 punto 8.3.2 - Corso Datore di Lavoro

- **MODALITA' DI EROGAZIONE: per le sue caratteristiche il corso deve essere somministrato in presenza, con possibilità di verifica tramite colloquio o test . Non è ammessa la formazione in e-learning**
- Fornire un linguaggio comune a RSPP e Datore di Lavoro, sottolineare l'importanza per la specifica realtà, senza dimenticare i concetti fondanti di salute e sicurezza sul lavoro

- **In caso di PLE omologate per lo sbarco in quota, l'effettivo sbarco in quota deve essere previsto dal fabbricante nel libretto d'uso e manutenzione e devono essere previste le modalità del punto di accesso per le operazioni di sbarco e reimbarco; la zona di sbarco deve essere predisposta con mezzi di protezione collettiva o con un punto fisso di ancoraggio o di una linea vita ed i lavoratori devono essere formati ed addestrati all'utilizzo dei DPI di III categoria.**
- Per PLE omologate per lo sbarco in quota non esistono norme di legge che prevedono le modalità di un corretto utilizzo.

Parte III punto 1.2 Lavoratori - Aggiornamento

L'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

L'aggiornamento della *Formazione Specifica Aziendale* deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità. Gli argomenti, i contenuti e la durata di tale aggiornamento sono definiti dal datore di lavoro, su proposta del RSPP e sentito il parere di medico competente e RLS/RLST, e tenuti dal datore di lavoro come informazione documentata.

Parte III punto 1.2 Lavoratori - Aggiornamento

- **Nell'aggiornamento della Formazione Specifica Aziendale è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.**
- **L'aggiornamento della formazione specifica di comparto deve essere effettuato con una periodicità quinquennale di durata minima di 3 ore.**

- Allineamento del testo alla proposta effettuata in termini di formazione specifica (Parte II - Punto 2)

Parte III punto 1.2 - Preposti - Aggiornamento

- L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Nell'aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n.81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.
- **L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.**
- **Gli argomenti. i contenuti e la durata di tale aggiornamento sono definiti dal datore di lavoro, su proposta del RSPP e sentito il parere di medico competente e RLS/RLST la cui documentazione è conservata dal datore di lavoro come informazione documentata.**
- Per legare maggiormente la durata minima alle reali esigenze aziendali ed al livello di rischio della stessa ci sembra più opportuno rimandare alle figure competenti aziendali tale scelta.

Parte IV punti 2.4 - Metodologie didattiche attive

- **- Simulazioni. Le simulazioni consistono nel "trasportare" virtualmente il partecipante in ambienti e situazioni reali di lavoro, su situazioni circoscritte e limitate, come può essere l'utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, di un near miss.**
- Specificare che si parla di realtà virtuale immersiva in cui il partecipante può interagire nell'ambiente

- **Parte IV Punto 3.5 Modalità erogazione corsi formazione aggiornamento**
- Corso di formazione. Presenza fisica Video conferenza sincrona. E-learning
- Datore di lavoro. Consentita. Consentita. Consentita

- Corso di formazione. Presenza fisica Video conferenza sincrona. E-learning
- Datore di lavoro. Consentita. Consentita. ***NON Consentita***

Parte IV punto 6.2 – Indicazioni metodologiche verifiche apprendimento – punto 7.1 Verifica efficacia apprendimento

- Tali verifiche sono gestite dal responsabile del progetto formativo, **che deve individuare anche il soggetto che effettuerà la verifica di efficacia.**
- Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa **per mezzo di un'evidenza oggettiva** e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di: <omissis>
- Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all'art.37 comma 2 lett b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, coadiuvato dal RSPP **e dal preposto**, può utilizzare una delle seguenti modalità:
- Nell'ambito della riunione periodica, **ove prevista**, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione. **In ogni caso il datore di lavoro, deve attestare o meno il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso e confermare l'idoneità formativa del lavoratore. In caso contrario il lavoratore dovrà ripetere il corso di formazione.**

Parte IV punto 6.2 – Indicazioni metodologiche verifiche apprendimento – punto 7.1 Verifica efficacia apprendimento

- Il soggetto deputato alla verifica di efficacia viene individuato dal datore di avoro: questo soggetto stabilisce sulla base dell'esperienza diretta sul posto di lavoro se il lavoratore ha raggiunto gli scopi previsti dal corso oppure se in caso contrario deve essere nuovamente formato.
- la verifica di efficacia formale diventa uno strumento che valuta l'efficace erogazione del corso.
- Si è voluto coinvolgere il preposto nell'attività di vigilanza e sorveglianza poiché è il soggetto che maggiormente ha la possibilità di verificare l'acquisizione delle competenze previste nel corso per la sua vicinanza con il lavoratore sul posto di lavoro

Parte IV punto 7.1 Verifica efficacia formativa

- **Analisi degli eventi impattanti la Sicurezza sul Lavoro. Per la valutazione dell'efficacia dell'attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l'incidenza di infortuni e incidenti prima e dopo l'intervento formativo. In questa valutazione andranno inclusi i "mancati infortuni", cioè sia quelli eventi in cui il lavoratore è stato coinvolto in un incidente o in un'attività pericolosa, ma non ha subito lesioni o malattie, sia le situazioni in cui si è verificato un evento potenzialmente pericoloso che avrebbe potuto causare lesioni o malattie. Le informazioni raccolte consentono di effettuare l'analisi pre-post su infortuni e incidenti e "mancati infortuni" nell'arco temporale prescelto.**
- Il testo originale non tiene conto anche degli incidenti che non hanno provocato lesioni o malattie e dei "mancati incidenti", cioè gli eventi potenziali che avrebbero potuto causare lesioni o malattie. Entrambe le situazioni, se non vengono analizzate accuratamente, hanno la potenzialità di generare in futuro eventi che portano a lesioni o malattie. È necessario avere anche queste informazioni per fare una verifica dell'efficacia della formazione realmente utile

Parte VII punto 1.1 Comunicazione

- La comunicazione di avvio corso dovrebbe essere prevista per ogni corso, di cui al presente accordo dovrà essere predisposta specifica Piattaforma informatica per consentire la digitalizzazione del processo di Comunicazione.

- La comunicazione di avvio corso è strumento essenziale per consentire una attività di monitoraggio e controllo come espressamente previsto dall'art. 37 comma 2 b-bis.

Grazie per l'attenzione!!